



Segreto fiscale

LIG 122; 122a, 122b, 122c

LIFD 110; 111, 112a

Indice

1. Scopo del presente documento	1
2. Senso dell'obbligo del segreto	2
3. L'obbligo del segreto in LIG, LIFD e LAID	2
4. Pubblicazione di fattori fiscali: esempi in ordine alfabetico	4
5. Presa in visione degli atti ed edizione di atti: esempi in ordine alfabetico	24

1. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento ha due scopi: in una prima parte teorica si tratta di fornire informazioni di principio relative all'obbligo del segreto, alle informazioni fiscali e all'edizione di atti nonché alla procedura di richiamo.

Con **procedura di richiamo** si intende ogni **procedura automatizzata** che permette di comunicare, su richiamo, dati personali a terzi. La procedura di richiamo permette all'organo in cerca di informazioni di procurarsi autonomamente dall'insieme di dati le informazioni che gli servono (cfr. in merito a quanto esposto e a quanto segue Yvonne Jöhri/Marcel Studer, in: Maurer-Lambrou/Vogt [editore], Datenschutzgesetz, 2^a edizione, Basilea 2006, art. 19 N 65 segg.). Ciò può ad esempio avvenire tramite accessi online. Nella procedura di richiamo il destinatario non deve (più) motivare la sua richiesta di informazioni e l'organo responsabile per la raccolta di dati non esamina in ogni singolo caso l'ammissibilità della comunicazione. Il detentore dei dati perde così il controllo sui singoli cambiamenti dei dati personali in suo possesso; non è il detentore, bensì il destinatario dei dati a determinare quali dati vengono comunicati quando e in che misura. L'art. 19 cpv. 3 della legge sulla protezione dei dati (LPD) richiede una base legislativa nella quale sia espressamente ancorata la procedura di richiamo (cfr. in merito n. 3.8).

In una seconda parte vengono elencati diversi esempi pratici. La distinzione avviene tra i casi in cui viene rilasciata (solo) un'**informazione** concernente i **fattori fiscali** (cfr. n. 4) e i casi in cui viene concessa l'autorizzazione a **consultare gli atti fiscali** oppure vengono **consegnati gli atti** in questione (cfr. n. 5).

2. SENSO DELL'OBBLIGO DEL SEGRETO

In virtù di LIG 128 e di LIFD 125/126 i contribuenti hanno ampi obblighi di informazione nei confronti dell'autorità di tassazione. Quest'ultima può inoltre ordinare l'esame dei libri contabili, effettuare sopralluoghi, far capo a perizie di esperti e chiedere di essere informata circa tutti i dati necessari a una tassazione esatta. Conformemente a LIG 129 I e LIFD 127 I, terzi devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente. Se il contribuente, nonostante invito, non presenta tali attestazioni, l'autorità fiscale può richiederle direttamente a terzi (cfr. LIG 129 II e LIFD 127 II). Il rifiuto di fornire le informazioni richieste è del resto soggetto a pena (cfr. LIG 173 e LIFD 174).

Le disposizioni di legge citate in precedenza sono molto ampie e permettono all'autorità fiscale di conoscere a fondo la situazione economica del contribuente. Se lo Stato si spinge così in là, deve anche riconoscere un grande interesse del cittadino alla segretezza di questa documentazione completa e di queste informazioni, poiché quanto più ampiamente il contribuente è tenuto a rivelare le sue condizioni patrimoniali, tanto maggiore è il suo interesse alla segretezza di queste informazioni. Il cittadino, che è tenuto a rilasciare ampie informazioni, deve poter contare sul fatto che tutte le informazioni che lo Stato vuole ricevere oppure che cerca di ottenere su di lui, informazioni che il cittadino terrebbe più volentieri per sé oppure rivelerebbe solo in confidenza, non trovino impiego alcuno oltre allo scopo dichiarato. Il segreto fiscale è dunque un completamento necessario dell'obbligo d'informazione fiscale (M. Weber, Berufsgeheimnis im Steuerrecht und Steuergeheimnis, Zurigo 1982, pag. 139, con rimandi).

3. L'OBBLIGO DEL SEGRETO IN LIG, LIFD E LAID

3.1 Disposizioni di legge rilevanti

Conformemente a LIG 122 I, le autorità, i funzionari e gli impiegati del Cantone e dei comuni devono tenere strettamente segreto quanto vengono a sapere nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio.

Secondo LIG 122 II, gli atti fiscali non sono accessibili a terzi. Hanno diritto di prenderne visione le autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il **diritto federale** o **cantonale** lo prevede oppure nella misura in cui sussista un **interesse pubblico preponderante**. La sussistenza di un interesse pubblico preponderante viene valutata dal Servizio giuridico dell'Amministrazione delle imposte. Entrambi i coniugi tassati in comune hanno il diritto di prendere visione dei rispettivi atti fiscali.

Infine, LIG 122 III stabilisce che si possono fornire a terzi su richiesta scritta informazioni dai registri delle imposte (solo) con il consenso del contribuente.

Il Cantone dei Grigioni **non prevede dunque la possibilità di rendere pubblico il registro fiscale** e la conseguente emissione di certificati fiscali (p.es. certificati sulla tassazione di un contribuente) a terzi.

A livello federale l'obbligo del segreto è disciplinato in LIFD 110 e LAID 39 I. Chiunque è incaricato dell'esecuzione della legge sulle imposte è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali (LIFD 110 I, LAID 39 I). L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale (LIFD 110 II, LAID 39 I).

3.2 Importanza di LIG 122 per le imposte comunali

Conformemente all'art. 1 cpv. 2 della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC, CSC 720.200), le disposizioni della legge cantonale sulle imposte si applicano per analogia anche per i comuni. Inoltre, tutte le leggi fiscali comunali rimandano all'applicazione sussidiaria della legge cantonale sulle imposte. Per queste ragioni LIG 122 trova applicazione anche a livello comunale.

3.3 Persone soggette all'obbligo del segreto

Sono tenuti a tutelare il diritto fiscale tra l'altro i membri di autorità (Governo), funzionari e impiegati del Cantone, dei tribunali e dei comuni che partecipano in qualche modo alla procedura fiscale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2^a ed., Zurigo 2006, § 120 marg. 4). È decisiva la **funzione ufficiale** e non la posizione della persona in questione (DTF 76 IV 151; G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 1984, § 57 N 5; M. Zweifel/H. Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 10 N 3).

3.4 Oggetto da tutelare

Sono tutelati dal segreto fiscale tutte le osservazioni relative alle condizioni dell'assoggettato e alle trattative all'interno dell'autorità, fatte dalla persona tenuta al segreto nell'esercizio della sua attività di servizio. Si tratta di fatti che il contribuente le ha confidato o di cui è venuta a conoscenza in altro modo, ad esempio durante l'esame della dichiarazione d'imposta, l'esame degli atti fiscali, l'interrogatorio del contribuente o di terzi (Weber, op. cit., pag. 147 seg.; Zweifel/Casanova, § 10 N 4).

3.5 Il termine "terzi"

Sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per il contribuente stesso (e il suo coniuge) nonché per le persone incaricate dell'esecuzione della legge sulle imposte. Tra questi ultimi rientrano (a seconda della fattispecie) il Governo, l'Amministrazione cantonale delle imposte, le autorità fiscali comunali, l'AFC, il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo, il Tribunale distrettuale e le Amministrazioni delle imposte di altri Cantoni.

3.6 Il termine "atti fiscali"

Tra gli "atti fiscali" rientrano la dichiarazione d'imposta e tutti gli allegati e i mezzi di prova utili al caso. In un processo, anche le memorie e tutti i mezzi di prova prodotti nel quadro del processo fiscale, compresi i pareri e le perizie relativi agli atti fiscali.

3.7 Protezione dei dati

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di una corrispondente disciplina legislativa la legislazione in materia di protezione dei dati non si pone in contrasto con il rilascio di informazioni fiscali, anche a privati (DTF 124 I 176 = StE 1998 B 91.1 n. 1).

Nel caso citato, il TF si occupa della legislazione zurighese sulla protezione dei dati, oltre che di quella federale ed europea. Poiché la legge grigionese sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100) rinuncia a un'ampia regolamentazione separata e in molti punti rimanda alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la giurisprudenza menzionata vale anche per il Cantone dei Grigioni. Questo significa che la legislazione sulla protezione dei dati non si oppone alle informazioni fiscali, se queste avvengono nei limiti di LIG 122.

3.8 Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa fornita da altre autorità

In conformità a LIG 122b I e LIFD 112a II le autorità fiscali si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Altre autorità trasmettono all'autorità fiscale i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge (cfr. anche art. 75 della legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20).

I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo (LIG 122b II e LIFD 112a III).

3.9 Amministrazione delle imposte quale centro di competenze per l'incasso

Secondo LIG 122c, l'Amministrazione cantonale delle imposte può accedere a dati fiscali mediante **procedura di richiamo** se intraprende azioni di incasso per conto di terzi (p.es. altri servizi cantonali, tribunali, comuni, distretti) o se amministra attestati di carenza di beni per conto di terzi. Senza un'esplicita base legislativa, all'Amministrazione cantonale delle imposte sarebbe vietato impiegare le informazioni tratte dai dati fiscali per scopi non fiscali (= azioni di incasso per conto di terzi).

4. PUBBLICAZIONE DI FATTORI FISCALI: ESEMPI IN ORDINE ALFABETICO

Conformemente a **LIG 122 III**, informazioni dai registri delle imposte possono essere fornite a terzi su richiesta scritta solo con il **consenso** del **contribuente**. Sono fatte salve informazioni ad autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il **diritto federale** o **cantonale** lo prevede oppure nella misura in cui sussista un **interesse pubblico preponderante**. Quando di seguito viene verificato se le autorità fiscali possano/debbono rendere noti i fattori fiscali a una determinata autorità o persona, di principio si procede nel modo seguente:

- in una prima fase ci si interroga se l'autorità o la persona che vuole ottenere informazioni relative ai fattori fiscali di un contribuente possa essere qualificata come **terzo** ai sensi di LIG 122. Se ciò non è il caso, la relativa informazione va rilasciata.

- Se tuttavia a questa domanda si risponde in modo affermativo, in una seconda fase bisogna verificare se una **disposizione del diritto federale** o del **diritto cantonale** (legge in senso formale¹) ammetta o prescriva imperativamente un rilascio dell'informazione oppure se sia dato un **interesse pubblico preponderante**. Quest'ultimo caso viene valutato dal Servizio giuridico.

4.1 Cassa di compensazione AVS: riduzione dei premi

- La cassa di compensazione AVS va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- In conformità all'art. 16 cpv. 1 della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP; CSC 542.100), all'interno dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS) la cassa di compensazione AVS attua la riduzione dei premi. Conformemente a LAMRP 17, l'Amministrazione cantonale delle imposte mette a disposizione della Cassa di compensazione AVS i dati necessari per l'esecuzione della riduzione dei premi tramite una **procedura di richiamo**.

4.2 Autorità AVS

- Le autorità AVS vanno considerate come terzi ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; 831.10), su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA, di norma i fattori fiscali devono **essere resi noti** alle autorità AVS.
- In caso di attività lucrativa indipendente (art. 27 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]), le notifiche dell'Amministrazione delle imposte in vista della riscossione dei contributi AVS avvengono automaticamente, ovvero senza domanda scritta caso per caso.

4.3 Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile: naturalizzazione di stranieri

- Se una persona chiede l'**autorizzazione di naturalizzazione** federale, conformemente all'art. 14 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione. Conformemente all'art. 3 cpv. 1 della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit; CSC 130.100), la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere rilasciate solo a persone risultate idonee dopo esame della situazione personale. Una premessa a questo riguardo è tra le altre cose l'esistenza di mezzi di sostentamento sicuri (LCCit 3 II e).

¹ All'allentamento dell'obbligo del segreto, di regola sono legati importanti interventi nella sfera privata protetta dai diritti fondamentali (cfr. Martin Zweifel/Hugo Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 10 N 5).

Conformemente a LCCit 13 II in unione con OCCit 2 (CSC 130.110), l'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile (UPDC) è competente per questi accertamenti.

- Chi chiede la naturalizzazione deve presentare una domanda di naturalizzazione all'UPDC; a questa domanda va necessariamente allegato un modulo sull'attestazione d'imposta. Questo modulo indica tra le altre cose i fattori fiscali. In singoli casi può tuttavia accadere che l'UPDC si rivolga all'Amministrazione delle imposte per ulteriori domande. In virtù di LCCit 23 I g in unione con 23 II, all'UPDC vanno **resi noti** i fattori fiscali delle persone che chiedono la naturalizzazione.

4.4 Assistenza amministrativa a tribunali esteri

- I tribunali esteri vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Di principio, le informazioni vengono rilasciate unicamente se il contribuente in questione dà il suo **consenso** scritto.

4.5 Assistenza amministrativa ad autorità fiscali

- Sono considerate autorità fiscali l'AFC (Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo / imposta sul valore aggiunto), nonché altre amministrazioni delle imposte cantonali e comunali.
- In virtù di LIG 122a, le autorità fiscali **rilasciano** gratuitamente alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni le **informazioni** necessarie e su richiesta accordano loro il diritto di prendere visione degli atti ufficiali.
- Una soppressione dell'obbligo del segreto nei confronti delle autorità fiscali **estere** può risultare anche da una convenzione di doppia imposizione stipulata dalla Svizzera con un altro Stato. Va tuttavia osservato che lo scambio di eventuali informazioni avviene esclusivamente tra le **autorità competenti** in virtù delle convenzioni. In Svizzera si tratta dell'**Amministrazione federale delle contribuzioni**. Né le autorità fiscali comunali, né quelle cantonali sono dunque autorizzate a rendere noti i fattori di un contribuente ad autorità fiscali estere.
- riguardo all'edizione di atti fiscali alla Divisione Affari penali e inchieste dell'AFC (DAPI) cfr. n. 5.3.

4.6 Assicurazione contro la disoccupazione

- Gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione sono terzi ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA, di norma i fattori fiscali devono **essere resi noti** agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4.7 Banca

- Gli istituti di credito vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una legge cantonale autorizza/obbliga l'autorità fiscale a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente a un istituto di credito. **Senza autorizzazione scritta** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono venire comunicati** a un istituto di credito.

4.8 Multe edilizie: Comune

- cfr. n. 4.22

4.9 Assistente (modifica del 1° gennaio 2013)

- Con l'introduzione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti, dal 1° gennaio 2013 non esistono più le assistenze. Le assistenze esistenti mantengono tuttavia per ora la loro validità, come deciso a suo tempo dall'autorità tutoria. Entro un termine transitorio di tre anni (fino alla fine del 2015), esse vanno esaminate e l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) deve adeguarle al nuovo diritto, in caso contrario decadono (art. 14 cpv. 3 titolo finale CC). Per questa ragione, la prassi seguente concernente l'assistenza continua ad essere applicabile fino alla fine del 2015.
- Cfr. anche n. 4.33 (autorità di protezione dei minori e degli adulti)
- Il vecchio CC (vCC) prima dell'introduzione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti differenzia tra due tipi di assistenza: l'**assistenza di cooperazione** e l'**assistenza amministrativa** (vCC 395).
- La persona soggetta ad **assistenza di cooperazione** può di regola generare effetti giuridici con azioni proprie; di principio essa ha dunque l'esercizio dei diritti civili. Nell'ambito dell'art. 395 cpv. 1 n. 1–9 vCC, essa non è per contro in grado di generare effetti giuridici con azioni proprie, in questo settore dipende dunque dalla cooperazione dell'assistente. Poiché l'assistente di cooperazione non esercita in alcun senso il ruolo di rappresentante legale della persona inabilitata, egli deve essere qualificato come terzo ai sensi di LIG 122. Le autorità fiscali non hanno di conseguenza alcun diritto di comunicargli i fattori fiscali della persona inabilitata. Perciò se è in discussione un atto giuridico secondo il vCC 395 I n. 1–9 per la cui esecuzione è necessario rendere noto i fattori fiscali della persona inabilitata, a questo riguardo l'assistente deve rivolgersi a quest'ultima. Solo col **consenso** del contribuente si possono fornire all'assistente, su richiesta scritta, informazioni dai registri fiscali.
- La persona soggetta ad **assistenza amministrativa** è stata privata dell'amministrazione della sua sostanza (cfr. vCC 395 II). In questo ambito essa non ha l'esercizio dei diritti civili. Di conseguenza, con riferimento all'amministrazione della sostanza l'assistente amministrativo è il rappresentante legale della persona inabilitata (cfr. DTF 80 II 17/18) e non può essere considerato una persona terza ai sensi di LIG 122. La persona inabilitata è esclusa dall'amministrazione della sostanza e ha la stessa posizione di un interdetto. Se l'assistente amministrativo riesce a dimostrare in modo credibile che, nel quadro degli atti giuridici a lui trasferiti per legge, ha bisogno di conoscere i fattori fiscali della persona inabilitata, questi gli devono essere **resi noti**.

4.10 Curatore (modifica del 1° gennaio 2013)

- Con l'introduzione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti con effetto al 1° gennaio 2013, per gli **adulti** esistono ora solo **curatele** (tutele e assistenze sono state

abrogate). Le curatele esistenti mantengono tuttavia per ora la loro validità, come deciso a suo tempo dall'autorità tutoria. Entro un termine transitorio di tre anni (fino alla fine del 2015), esse vanno esaminate e l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) deve adeguarle al nuovo diritto, in caso contrario decadono (art. 14 cpv. 3 titolo finale CC). Durante il periodo transitorio fino alla fine del 2015 rimane applicabile la prassi attuale (cfr. sotto).

- Cfr. n. 4.33 (autorità di protezione dei minori e degli adulti)
- Il CC distingue tra quattro tipi di curatela:
 - **Amministrazione di sostegno** (CC 393): viene istituita se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso. L'esercizio dei diritti civili non viene limitato. Il curatore **non ha potere di rappresentanza**.
 - **Curatela di rappresentanza** (CC 394): viene istituita se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata. L'APMA può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (CC 394 II). In caso di istituzione di una curatela di rappresentanza per l'**amministrazione dei beni**, l'APMA designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Possono essere posti sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio oppure l'intero reddito o l'intero patrimonio (CC 395 I). L'APMA può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili (CC 395 III). Il curatore di rappresentanza ha **un potere di rappresentanza**.
 - **Curatela di cooperazione** (CC 396): viene istituita se occorre che il curatore **acconsenta** a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla. L'esercizio dei diritti civili dell'interessato è limitato per legge nel senso che è richiesta anche la firma del curatore. Il curatore di cooperazione **non ha potere di rappresentanza**, questo significa che non può agire in rappresentanza della persona sottoposta a curatela.
 - **Curatela generale** (CC 398): viene istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. Essa comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali, nonché le relazioni giuridiche e l'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili. Il curatore **ha un potere di rappresentanza**.
- Il vecchio CC (vCC) prima dell'introduzione del diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti prevede tre tipi di curatela: la **curatela di rappresentanza** con lo scopo di provvedere a uno o più casi determinati (vCC 392), la **curatela amministrativa**, che va ordinata nel caso in cui una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione, dell'assistenza appropriata e dell'adempimento dello scopo (vCC 393) e la **curatela ad istanza dell'interessato** (vCC 394).
- La questione se al curatore vadano resi noti i **fattori fiscali** della persona sotto curatela trova risposta in base al tipo di curatela e in base alla situazione da risolvere nel singolo caso. L'Amministrazione delle imposte è invitata a rendere noti i fattori fiscali della persona sotto curatela solo quando per adempiere i compiti a lui trasferiti per il curatore diventa irrinunciabile ottenere tali fattori. L'Amministrazione delle imposte si basa sulla sfera d'attività e sulla competenza del curatore in questione indicate nell'**atto di nomina** (o da un relativo estratto), che va firmato dall'APMA competente. Se l'atto di nomina indica la competenza del curatore di intrattenere contatti (anche) con l'Amministrazione delle imposte, il curatore funge da rappresentante della persona sottoposta a curatela. Di conseguenza, egli non può essere considerato una terza persona. In casi simili i fattori fiscali possono dunque essere comunicati anche senza il consenso del contribuente sotto curatela.

4.11 Ufficio esecuzioni e fallimenti (modifica del 1° agosto 2014)

- Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti vanno considerati terzi ai sensi di LIG 122.
- In conformità a LEF 91 V, nell'esecuzione per pignoramento le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore. Quest'ultimo è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (LEF 91 I). La legge non limita l'obbligo di informare delle autorità. Ne consegue che tutte le autorità vi sono soggette. Tuttavia, in particolare si era pensato alle **autorità fiscali** (cfr. Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9^a edizione, Berna 2013, § 22 N 36; DTF124 III 170). L'obbligo di informare è esaustivo, dato che manca un interesse giuridicamente tutelato del debitore escusso alla limitazione dell'obbligo di informare, poiché anch'egli sotto comminatoria della pena è soggetto in misura completa all'obbligo di informare (DTF 116 III 111). Pertanto, le autorità fiscali devono **rendere noti** i fattori fiscali della persona escussa all'**ufficiale esecutore**.
- Le spiegazioni fornite in merito all'esecuzione in via di pignoramento valgono anche per l'esecuzione in via di fallimento (cfr. LEF 222 I e V). Di conseguenza, su richiesta l'Amministrazione delle imposte deve comunicare i fattori fiscali anche agli **ufficiali esecutori**.
- Nel caso di una **realizzazione di fondi** l'Amministrazione delle imposte può rendere noto all'ufficio d'esecuzione o all'ufficio fallimenti quale tipo di imposta verrà riscosso in un determinato incanto e a quanto ammonterà circa in caso di aggiudicazione.

4.12 Tribunale distrettuale: ritorno a miglior fortuna (LEF)

- In questo caso il Tribunale distrettuale va considerato un terzo ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Contro un debitore d'imposta che è stato oggetto di una procedura di fallimento può essere aperta una nuova esecuzione solo se egli ha fatto "ritorno a miglior fortuna". In caso di controversia è il Tribunale a decidere (LEF 265a); nel Cantone GR si tratta del tribunale distrettuale che decide con competenza di giudice unico, e dunque del presidente del tribunale distrettuale (cfr. art. 15 ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento [OE della LEF; CSC 220.100] in unione con l'art. 251 lett. d del Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC; RS 272] e con l'art. 4 cpv. 1 lett. a della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero [LACPC; CSC 320.100]).
- Conformemente a CPC 160 I, le parti e i terzi sono tenuti a **cooperare all'assunzione delle prove**. In particolare devono, tra le altre cose, **deporre in qualità di testimone** e produrre documenti. A determinate condizioni un terzo può però far valere un diritto relativo di rifiuto (CPC 166). Egli può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi di CP 110 III (RS 311.0) o membro di un'autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato **autorizzato a deporre dall'autorità a lui preposta** (CPC 166 I lett. c). Inoltre, secondo il CPC 190 I, il giudice può raccogliere **informazioni scritte** presso pubblici uffici. Essi devono però osservare il segreto d'ufficio. I collaboratori dell'Amministrazione delle imposte possono dunque di principio negare la cooperazione. Né a livello federale, né a livello cantonale esiste una legge che prescrive un rilascio di informazioni da parte dell'Amministrazione delle imposte. Le relative informazioni vanno però rilasciate nel caso in cui sussista un interesse pubblico preponderante secondo LIG 122 II. LIG 122 II prevede in questo senso una ponderazione degli interessi con la quale i diversi interessi devono venire valutati. In questo contesto deve

essere tenuto conto anche del principio di proporzionalità. Il servizio giuridico deve valutare se sussiste un interesse pubblico preponderante.

- Dopo aver consultato il presidente del Tribunale cantonale si è potuto concordare la procedura seguente:
 - conformemente alla LEF il debitore è tenuto a rilasciare informazioni veritiere;
 - il Tribunale distrettuale o, se del caso, l'ufficio esecuzioni su suo mandato, interroga il debitore in merito alla sua situazione patrimoniale e lo invita a produrre la dichiarazione d'imposta e le tassazioni fiscali;
 - se il debitore, che è detentore del segreto, non dà seguito a questo invito, il presidente del tribunale distrettuale si rivolge all'Amministrazione delle imposte con la richiesta di edizione degli atti;
 - è ovvio che al debitore non possono più essere riconosciuti interessi preponderanti degni di protezione. L'interesse alla giusta imposizione del diritto civile federale, a cui il contribuente non ha contribuito in modo illegale, prevale sull'interesse del contribuente a mantenere il segreto. Pertanto, le informazioni vanno fornite.

4.13 Ufficio federale di polizia (fedpol) / Polizia giudiziaria federale (modifica del 1° agosto 2014)

- L'Ufficio federale di polizia e la Polizia giudiziaria federale vanno considerati terzi ai sensi di LIG 122.
- La Confederazione gestisce uffici centrali per la **lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale** (art. 1 cpv. 1 legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; LUC; RS 360). In conformità a LUC 3 gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti richiedendo informazioni (lett. b) e consultando documenti ufficiali (lett. c). L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni. È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (CPP 24). Infine, può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP (LUC 7). In seno alla fedpol detti compiti dell'Ufficio centrale vengono svolti dalla **Polizia giudiziaria federale** (art. 1 lett. b dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia; O; RS 360.1). In tale contesto, tra l'altro le **autorità fiscali** sono tenute a collaborare e a informare su richiesta della Polizia giudiziaria federale (LUC 4 I lett. c in unione con O 4 I lett. e). Se la Polizia giudiziaria federale richiede delle informazioni sui fattori fiscali di un contribuente per l'adempimento dei compiti di cui sopra, queste informazioni vanno **rese note**.

4.14 Coniugi

- Conformemente a LIG 122 II, entrambi i coniugi tassati in comune hanno il diritto di prendere visione dei loro atti fiscali.
- I fattori fiscali vanno dunque resi noti ai coniugi per i periodi nei quali essi sono stati **tassati congiuntamente**. È irrilevante se i coniugi nel momento in cui hanno inoltrato la domanda di rilascio delle informazioni vengono ancora tassati congiuntamente. Ai contribuenti coniugati non viene rilasciata alcuna informazione relativa agli anni fiscali precedenti il matrimonio.

4.15 Divorzio/Giudice

- Nelle procedure di divorzio i tribunali vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- In virtù di CC 170 II in unione con l'art. 271 lett. d del Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC; RS 272], tuttavia il giudice può obbligare terzi a rilasciare informazioni dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti. Per questa ragione i fattori fiscali vanno dunque **resi noti** al giudice.

4.16 Eredi

- In virtù di CC 560, gli eredi subentrano allo stato giuridico del testatore grazie alla successione universale. A tale proposito essi non vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122. Per questa ragione i fattori fiscali del testatore vanno dunque **resi noti** agli eredi. Gli eredi devono tuttavia legittimarsi con un certificato ereditario.
- Per contro, tra di loro i coeredi vanno considerati dei terzi e non vi è un diritto a prendere visione dei fattori fiscali di un coerede.
- Per domande di rilascio di informazioni da parte di legatari cfr. il n. 4.52.
- Per domande di rilascio di informazioni di tribunali in contenziosi relativi a eredità cfr. il n. 4.24.

4.17 Amministratore della successione

- Di norma l'amministrazione della successione avviene da parte degli eredi. In determinati casi, in particolare laddove non sarebbe possibile avere il consenso di tutti i coeredi per quanto riguarda le necessarie pratiche amministrative oppure la successione è minacciata per determinate ragioni, la legge prevede un'amministrazione ufficiale da parte di un amministratore designato dall'autorità (cfr. Escher, in: Zürcher Kommentar, N 1 in merito all'art. 554 CC). L'amministratore della successione è il rappresentante di un'eredità a cui manca la rappresentanza e l'amministrazione da parte degli eredi. L'eredità viene privata o rimane privata agli eredi, l'amministratore designato dall'autorità la prende in custodia, allestisce un inventario (cfr. DTF 79 II 116) e procede, al posto degli eredi, alle necessarie pratiche amministrative. A tal proposito, l'amministratore dell'eredità non è considerato un terzo ai sensi di LIG 122. L'Amministrazione delle imposte gli deve dunque **rendere noti** i fattori fiscali del testatore, non però quelli degli eredi, se egli può presentare in modo credibile che necessita di queste informazioni per le attività di rappresentazione.
- In considerazione della responsabilità solidale degli **eredi** per i debiti fiscali del testatore, nonostante la nomina di un amministratore dell'eredità dovranno essere loro concessi anche in futuro i diritti procedurali indispensabili per la salvaguardia dei propri interessi. In particolare va loro concesso di prendere visione degli atti, comprese le decisioni, delle procedure di tassazione e di impugnazione (cfr. Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, § 6 N 33). Per questa ragione, agli eredi vanno **resi noti** i fattori fiscali del testatore nonostante l'ordine di nominare un'amministrazione dell'eredità.

4.18 Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA): violazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente

- Il DECA va qualificato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Il DECA chiede soprattutto alle autorità fiscali di rendere noti i fattori fiscali delle persone che hanno violato la legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e/o

la legge cantonale sulla protezione dell'ambiente (LCPAmb; CSC 820.100). Il DECA è competente unicamente per l'azione penale delle **contravvenzioni** (LCPAmb 56 II).

- Conformemente all'art. 17 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. In questo contesto le autorità amministrative dispongono dei poteri del pubblico ministero (CPP 357 I). Secondo CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice, o, come detto, un'autorità amministrativa (cfr. CPP 12 lett. c in unione con CPP 17 I) richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. M. Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, art. 195 N 6 seg.). Per la determinazione della multa in seguito a violazione della legislazione federale o cantonale sulla protezione dell'ambiente è competente il DECA; a esso compete anche l'azione penale (LCPAmb 56 II; cfr. anche LACPP 42; CSC 350.100). Le autorità fiscali comunali o cantonali devono dunque **rendere noti** al DECA i fattori fiscali delle persone accusate.

4.19 Delitti legati alla pesca: Procura pubblica

- La Procura pubblica va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Le disposizioni penali nell'ambito della pesca sono disciplinate a livello federale negli art. 16 segg. della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0) e a livello cantonale negli art. 36 segg. della legge cantonale sulla pesca (LCP; CSC 760.100). Fatte salve prescrizioni procedurali particolari, il perseguimento e il giudizio di reati sia secondo il diritto federale, sia secondo il diritto cantonale si orientano al Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) e alla Procedura penale minorile (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100]).
- Conformemente a CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. M. Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, art. 195 N 6 seg.). Se la Procura pubblica chiede delle informazioni sui fattori fiscali per accertare la situazione patrimoniale dell'imputato, queste informazioni vanno **rese note**.

4.20 Ufficio dell'assistenza/obbligo di assistenza

- Gli uffici di assistenza vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Non esiste né una legge federale, né una cantonale che autorizzi/obblighi le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente agli uffici di assistenza. L'art. 4 della legge cantonale sull'assistenza (CSC 546.250) si limita a obbligare le persone bisognose di assistenza a dare ogni informazione utile, a produrre i documenti necessari e ad osservare le condizioni poste dalle autorità sociali per la prestazione assistenziale alle autorità sociali stesse e pertanto a fornire informazioni anche in merito alla loro situazione di reddito e di sostanza.
- La competente autorità sociale decide sul modo e sulla misura dell'aiuto agli indigenti secondo la necessità comprovata in considerazione delle condizioni locali e personali (art. 2 cpv. 1 della legge cantonale sull'assistenza). Come spiegato in precedenza, le persone bisognose di assistenza devono rilasciare le informazioni necessarie per il calcolo del bisogno. Un sostegno è escluso se non danno seguito al loro obbligo di collaborazione. In un caso simile, alle autorità sociali non vanno comunicati i fattori fiscali di una persona biso-

gnosa di assistenza, poiché essa è in grado di fornire da sola la documentazione necessaria.

- La legge cantonale sull'assistenza non prevede per contro un obbligo di fornire informazioni per parenti ai quali si potrebbe ricorrere per un sostegno dal diritto di famiglia (CC 328 seg.). Al fine di poter accertare un eventuale obbligo di assistenza con un onere amministrativo ragionevole, i fattori fiscali delle persone che possono essere chiamate a fornire assistenza a parenti ai sensi di CC 328 seg., devono essere **resi noti** alle autorità sociali dei comuni alla luce dell'interesse pubblico preponderante ai sensi della LIG 122 II.

4.21 Commissione di assistenza/obbligo di assistenza

- cfr. n. 4.20

4.22 Comune/determinazione della multa edilizia

- L'autorità responsabile per la determinazione di una multa edilizia (di regola la sovrastanza comunale, di seguito dunque: sovrastanza comunale) va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Conformemente all'art. 17 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. Secondo l'art. 4 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP; CSC 350.100), la procedura per il perseguimento e il giudizio di reati secondo il diritto comunale si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), per quanto non siano stati commessi da minori ai sensi del Diritto penale minorile. Secondo LGA 13 I, autorità e privati sono tenuti alla produzione di documenti e atti, nonché a rilasciare informazioni. Per autorità esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se in tal modo sarebbero compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili (LGA 13 II). Quest'ultimo caso dovrebbe essere piuttosto raro nella prassi. Secondo la maggior parte delle leggi edilizie comunali, per la determinazione delle multe edilizie è responsabile la sovrastanza comunale, a cui compete anche l'istruttoria penale. Per questa ragione, di principio le autorità fiscali comunali e cantonali devono perciò **rendere noti** alla sovrastanza comunale i fattori fiscali della persona che ha violato la legge edilizia comunale.

4.23 Tribunali: informazioni relative alle condizioni patrimoniali di un coniuge

- Secondo CC 170 I, ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi sulle sue questioni finanziarie. Se un coniuge rifiuta di rilasciare l'informazione all'altro coniuge, quest'ultimo può rivolgersi al giudice.
- In questo caso i tribunali vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- In virtù di CC 170 II (diritto di famiglia) in unione con l'art. 271 lett. d del Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC; RS 272], il giudice può obbligare terzi a rilasciare informazioni dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti. I fattori fiscali vanno dunque **resi noti** al giudice per i periodi nei quali i coniugi vengono tassati congiuntamente. Non viene dunque rilasciata alcuna informazione relativa agli anni fiscali precedenti il matrimonio.

4.24 Tribunali: contenziosi relativa a eredità

- In questo caso i tribunali vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Non vi è una disposizione del diritto cantonale o del diritto federale che autorizzi/obblighi le autorità fiscali a rendere noti ai tribunali i fattori fiscali nei contenziosi relativi a eredità.

Senza il consenso dei relativi contribuenti i loro fattori fiscali **non possono essere resi noti** ai tribunali.

4.25 Tribunali: diritto penale

- In questo caso i tribunali vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Conformemente a CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. M. Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, art. 195 N 6 seg.). Gli organi ufficiali sono tenuti a rilasciare gratuitamente informazioni sulla condotta e sulla situazione patrimoniale dell'imputato. I fattori fiscali vanno dunque **resi noti** ai tribunali.

4.26 Commissione della gestione

- I membri della Commissione della gestione (CdG) non sono membri delle autorità fiscali, ragione per cui, per quanto riguarda il diritto di prendere visione degli atti, vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Non esiste una legge che autorizzi/obblighi le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente alla CdG. Affinché la CdG possa comunque ottemperare alla sua funzione di controllo, le possono essere rilasciate informazioni dagli atti fiscali, per quanto questo sia necessario per l'adempimento dell'alta vigilanza; simili informazioni vengono rilasciate unicamente a destinazione del presidente, non per contro dei singoli membri della CdG. Vi è un interesse pubblico preponderante in relazione al fatto che la CdG possa verificare i processi nell'Amministrazione delle imposte. Fanno parte dell'alta vigilanza ad esempio le questioni se l'Amministrazione delle imposte rilevi tutti i contribuenti, proceda alla tassazione di tutti i contribuenti rilevati entro i termini, riscuota le imposte tassate a tempo debito e adotti per tempo eventuali misure di sicurezza. Per contro i concreti lavori di tassazione non rientrano più nel settore di verifica della CdG, ragione per cui a questo proposito non deve esserle concesso (anche rispetto al presidente) il diritto di prendere visione degli atti.

4.27 Ufficio dell'igiene pubblica: violazione della legislazione sull'igiene pubblica

- L'Ufficio dell'igiene pubblica va qualificato come terzo ai sensi di LIG 122.
- L'Ufficio dell'igiene pubblica chiede alle autorità fiscali di rendere noti i fattori fiscali delle persone che hanno violato la legge sull'igiene pubblica (CSC 500.000) e le ordinanze e decisioni alla sua base. L'Ufficio dell'igiene pubblica è competente per le procedure penali delle **contravvenzioni** (art. 6a lett. e in unione con l'art. 6a lett. e in unione con l'art. 49 della legge sull'igiene pubblica).
- Conformemente all'art. 17 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. In questo contesto le autorità amministrative dispongono dei poteri del pubblico ministero (CPP 357 I). Secondo CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice, o, come detto, un'autorità amministrativa (cfr. CPP 122 lett. c in unione con CPP 17 I) richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. M. Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, art. 195 N 6 seg.). Per la determinazione della multa in seguito a violazione della legislazione sull'igiene pubblica è competente l'Ufficio dell'igiene pubblica; a esso compete anche l'istruttoria

penale. Di conseguenza, le autorità fiscali devono **rendere noti** i fattori fiscali dell'imputato all'Ufficio dell'igiene pubblica.

4.28 Ispettorato del registro fondiario: autorizzazione conformemente alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

- L'Ispettorato del registro fondiario va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- In virtù degli art. 15 e 24 cpv. 1 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41) in unione con gli art. 13, 14 e 15 della legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (CSC 217.600), le autorità fiscali devono **fornire** all'Ispettorato del registro fondiario, al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS), nonché al Tribunale amministrativo **informazioni** relative ai fattori fiscali delle persone interessate dalla LAFE.

4.29 Ufficio incasso

- Un ufficio incasso va qualificato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Non esiste né una legge cantonale, né una federale che autorizzi/obblighi le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente a un ufficio incasso. **Senza consenso scritto** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono venire comunicati** a un ufficio incasso.

4.30 Autorità AI

- Le autorità AI vanno considerate come terzi ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; 831.20), su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per:
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA, in presenza di detti requisiti i fattori fiscali devono **essere resi noti** alle autorità AI.

4.31 Legge sulla caccia/reati di caccia

- La Procura pubblica va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Le disposizioni penali nell'ambito della caccia sono disciplinate a livello federale negli art. 17 segg. della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) e a livello cantonale negli art. 47 segg. della legge cantonale sulla caccia (LCC; CSC 740.000). Fatte salve prescrizioni procedurali particolari, il perseguimento e il giudizio di reati sia secondo il diritto federale, sia secondo il diritto cantonale si orientano al Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) e alla Procedura penale minorile (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100]).

- Conformemente a CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. M. Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, art. 195 N 6 seg.). In tutti i casi in cui il pubblico ministero chiede delle informazioni sui fattori fiscali per accertare la situazione patrimoniale dell'imputato, queste informazioni vanno **rese note**.

4.32 Polizia cantonale

- I collaboratori della Polizia cantonale vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Il pubblico ministero può in ogni tempo impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia e la polizia deve annotare di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti (cfr. art. 307 cpv. 2 e 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero [CPP; RS 312.0]). Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere (CPP 312 I).
- Conformemente a CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice, e nel presente caso la Polizia cantonale (cfr. CPP 12 lett. a), richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. M. Bürgisser, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, art. 195 N 6 seg.). Gli organi ufficiali sono tenuti a rilasciare gratuitamente informazioni sulla condotta e sulla situazione patrimoniale dell'imputato. Nei casi in cui la Polizia cantonale chiede delle informazioni sui fattori fiscali per accertare la situazione patrimoniale dell'imputato, queste informazioni vanno **rese note**. Ciò deve avvenire su **domanda scritta**. Di principio, i fattori fiscali sono significativi per determinare l'ammontare della multa.

4.33 Autorità di protezione dei minori e degli adulti (modifica del 1° gennaio 2013)

- Con la revisione parziale del CC (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione; in vigore dal 1° gennaio 2013) il diritto tutorio è stato sostituito dal diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (cfr. CC 360 segg. e LICC 38 segg.). Con effetto al 1° gennaio 2013, in tutta la Svizzera le autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) hanno sostituito le autorità tutorie.
- In futuro per gli **adulti** esisteranno solo **curatele** (cfr. n. 4.10). Dal 1° gennaio 2013 non esistono più tutele per adulti (cfr. n. 4.55) e assistenze (cfr. n. 4.9). Le curatele e le assistenze esistenti mantengono tuttavia per ora la loro validità, come deciso a suo tempo dall'autorità tutoria. Entro un termine transitorio di tre anni, dunque fino alla fine del 2015, esse vanno esaminate e l'APMA deve adeguarle al nuovo diritto, in caso contrario decadono (art. 14 cpv. 3 titolo finale CC). Con effetto al 1° gennaio 2013 le tutele esistenti per gli adulti sono state tramutate per legge in una cosiddetta "curatela generale" (cfr. art. 14 cpv. 2 titolo finale CC). Questa curatela generale ha gli stessi effetti giuridici della tutela (cfr. CC 398).
- Ogni persona può presentare una notifica all'APMA se una persona sembra avere bisogno di aiuto. È fatto salvo il segreto professionale (CC 443 I). L'APMA esamina i fatti, raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie (CC 446 I e II). Se necessario, l'APMA ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore (CC 449a).
- I membri dell'APMA vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.

- Conformemente a CC 448 IV, le autorità amministrative e giudiziarie consegnano all'APMA gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. Le richieste dell'APMA giungono da un indirizzo e-mail ...@kesb.gr.ch. Per garantire una procedura opportuna, d'accordo con la direzione dell'APMA, le informazioni vengono rilasciate a un'unica persona di riferimento all'interno dell'Amministrazione cantonale delle imposte. L'APMA è informata in merito alla persona competente. Una domanda di rilascio di informazioni di regola deve avvenire per iscritto (è sufficiente un'e-mail) e va provvista di una motivazione.
- L'Amministrazione delle imposte deve rilasciare le informazioni e consegnare gli atti **necessari**, sempre che non vi si oppongano **interessi degni di protezione**. Non è quindi possibile rispondere in generale alla domanda se all'APMA vadano resi noti i fattori fiscali di un contribuente, ciò deve bensì essere fatto dipendere dal motivo per cui una persona è sotto curatela (rispettivamente tutela in caso di minori). Se la situazione finanziaria della persona in questione è importante per un'eventuale curatela (rispettivamente tutela), i fattori fiscali vanno resi noti all'APMA. Esempio: se una persona deve essere messa sotto curatela a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (cfr. CC 390 I n. 1), non si vede il motivo per cui i fattori fiscali dell'interessato vadano comunicati all'APMA. Se per contro l'apertura di una procedura per l'istituzione di una curatela viene decisa poiché vi è il forte sospetto che una persona venga sfruttata dal punto di vista finanziario, i fattori fiscali possono essere resi noti. Su questo sfondo i fattori fiscali devono essere comunicati all'APMA se quest'ultima esamina la necessità di una misura di diritto di protezione degli adulti con **amministrazione dei beni (CC 395)**. Con l'APMA è stato concordato che quest'ultima nelle sue richieste appone una relativa indicazione.

4.34 Assicuratori malattia / assicuratori infortuni

- Gli assicuratori contro le malattie e gli infortuni vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; 832.10) e sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; 832.20), su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per:
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA, in presenza di detti requisiti i fattori fiscali devono **essere resi noti** agli organi LAMal e LAINF. Di conseguenza, è evidente che i fattori fiscali non possano essere resi noti per attività di pubblicità, acquisizione ecc.

4.35 Istituto di credito

- Gli istituti di credito vanno considerati terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una cantonale autorizza/obbliga l'autorità fiscale a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente a un istituto di credito. **Senza autorizzazione scritta** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono venire comunicati** a un istituto di credito.

4.36 Assicurazione militare

- L'assicurazione militare va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge federale sull'assicurazione militare (LAM; 833.1), su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per:
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA, in presenza di detti requisiti i fattori fiscali devono **essere resi noti** agli organi dell'assicurazione militare.

4.37 Coeredi

- In virtù di CC 560, l'erede non va qualificato quale terzo ai sensi di LIG 122. I fattori fiscali del testatore vanno dunque resi noti a un erede (anche senza il consenso degli altri coeredi!), se egli può dimostrare tramite certificato ereditario di essere un erede.
- Per contro, tra di loro i coeredi vanno considerati dei terzi e non vi è un diritto a prendere visione dei fattori fiscali di un coerede.

4.38 Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) (modifica del 1° agosto 2014)

- Il SIC va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Nel quadro della **protezione dello Stato**, è in primo luogo il Cantone a essere responsabile per la sicurezza interna sul suo territorio. Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l'assistono sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione (art. 4 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; LMSI; RS 120). Secondo LMSI 13a I le autorità e i servizi sono tenuti, in casi specifici, a comunicare al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, a destinazione del SIC, le informazioni necessarie per scoprire o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna se detta minaccia:
 - rischia di ledere un importante bene giuridico quale l'integrità fisica, la vita o la libertà oppure la stabilità e il funzionamento dello Stato; e
 - deriva:
 1. da attività terroristiche, vale a dire mene tendenti a influire o a modificare lo Stato e la società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore,
 2. da spionaggio politico o militare ai sensi degli CP 272, 274 e 301,
 3. dalla proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, dei loro vettori e di qualsivoglia bene a duplice impiego civile e militare necessario per la fabbricazione di dette armi.

Anche le **autorità fiscali** sottostanti a obblighi legali di segreto sono tenute a fornire informazioni ai sensi di quanto esposto. Il SIC informa tuttavia sommariamente la competente autorità fiscale, indicando in che cosa consiste la minaccia concreta da scoprire o sventare e in che modo le informazioni sulla situazione fiscale della persona interessata dalla soppressione del segreto fiscale possono contribuire a scoprire o sventare la minaccia. Il SIC specifica in una richiesta scritta segnatamente la persona fisica o giuridica interessata, l'informazione necessaria e il periodo cui questa si riferisce. L'autorità interpellata è tenuta a serbare il segreto nei confronti di terzi sulla richiesta e sulle eventuali informazioni fornite (LMSI 13a II). Se il SIC chiede delle informazioni sui fattori fiscali di un contribuente per l'adempimento dei compiti di cui sopra, queste informazioni vanno **rese note**.

4.39 Assistenza giudiziaria a tribunali esteri

- I tribunali esteri vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Di principio, le informazioni vengono rilasciate unicamente se il contribuente in questione dà il suo **consenso**.

4.40 Rimborso delle spese per l'assistenza giudiziaria gratuita

- Secondo LGA 77 III e l'art. 123 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) in unione con l'art. 12 cpv. 4 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC; CSC 320.100), mediante una **procedura di richiamo** l'Amministrazione delle imposte rende accessibili i dati necessari all'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso. In conformità all'art. 11 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA, CSC 170.310) in unione con l'allegato 1 (n. I 4. A. lett. f) di tale ordinanza anche in questo caso si tratta dell'Amministrazione delle imposte. Nei comuni, l'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso è autorizzato a prendere visione dei dati necessari tramite l'**Ufficio fiscale comunale**.

4.41 LEF: determinazione del ritorno a miglior fortuna

- Contro un debitore d'imposte che è stato oggetto di una procedura di fallimento può essere aperta una nuova esecuzione solo se egli ha fatto "ritorno a miglior fortuna". In caso di controversia è il Tribunale a decidere (LEF 265a); nel Cantone GR conformemente all'art. 15 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (OE della LEF; CSC 220.100) in unione con l'art. 251 lett. d del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) e con l'art. 4 cpv. 1 lett. a della legge d'applicazione del CPC (LACPC; CSC 320.100), si tratta del tribunale distrettuale che decide con competenza di giudice unico, e dunque di solito del presidente del Tribunale distrettuale.
- cfr. n. 4.12

4.42 Autorità sociale/obbligo di assistenza

- cfr. n. 4.20

4.43 Procura pubblica

- La Procura pubblica va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Conformemente all'art. 195 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. M. Bürgisser, in: Nig-

gli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Basilea 2011, art. 195 N 6 seg.). In tutti i casi in cui il pubblico ministero chiede delle informazioni sui fattori fiscali per accertare la situazione patrimoniale dell'imputato, queste informazioni vanno **rese note**.

4.44 Contribuente

- Il contribuente non è terzo, bensì detentore del segreto e non è soggetto a LIG 122. Egli può vedere i suoi fattori fiscali sulla relativa decisione di tassazione.

4.45 Servizio borse di studio

- Il Servizio borse di studio va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Nel Cantone dei Grigioni, la valutazione di domande di borse di studio e la concessione di borse di studio è di competenza del Servizio borse di studio, subordinato al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (art. 17 della legge sulle borse di studio, LCBor; CSC 450.200). In virtù di LCBor 18, le autorità fiscali devono **trasmettere** al Servizio i fattori fiscali dei richiedenti e delle persone che nei loro confronti hanno un obbligo di mantenimento o di assistenza.

4.46 Proprietari per piani

- Un proprietario per piani che vuole avere informazioni relative ai fattori fiscali di un altro proprietario per piani viene considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una legge cantonale autorizza/obbliga le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un altro proprietario per piani a un proprietario per piani. **Senza consenso** del contribuente **non possono essere resi noti** i suoi fattori fiscali a un proprietario per piani.

4.47 Procedura del decreto di accusa: Procura pubblica

- La procedura del decreto di accusa è disciplinata negli art. 352 segg. del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). Secondo CPP 352 I, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure se sono stati sufficientemente chiariti e se la pena non supera un determinato limite.
- Cfr. 4.43.

4.48 Legislazione sulla protezione dell'ambiente

- Cfr. n. 4.18

4.49 Assistenza giudiziaria gratuita in pratiche amministrative

- Un contribuente chiede assistenza giudiziaria gratuita in pratiche amministrative.
- Conformemente a LGA 76 I, tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza.

- Contrariamente all'assistenza giudiziaria gratuita nel diritto civile (cfr. n. 4.50 seguente), nell'assistenza giudiziaria gratuita in questioni del diritto amministrativo non vi è alcuna disposizione del diritto cantonale che ammetta o prescriva un rilascio di informazioni. In caso di richiesta, i dati necessari vanno **resi noti** all'autorità interessata ai sensi di LGA 76 I (per verificare la documentazione inoltrata dal contribuente) in seguito all'interesse pubblico preponderante, anche in mancanza di un consenso scritto del contribuente.

4.50 Assistenza giudiziaria gratuita in pratiche civili

- Un contribuente chiede assistenza giudiziaria gratuita in pratiche civili.
- Conformemente all'art. 119 cpv. 3 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272), l'istanza di gratuito patrocinio va presentata al giudice competente.
- L'autorità competente va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Il giudice decide sull'istanza in procedura sommaria (CPC 119 III). L'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale (CPC 119 II).
- Secondo l'art. 12 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC; CSC 320.100), l'Amministrazione delle imposte comunica i dati necessari all'Ufficio o al tribunale competente per la presa di posizione. Essa può rendere accessibili i dati tramite una procedura di richiamo. Nel diritto cantonale esiste dunque un'esplicita base legislativa che ammette o prescrive il rilascio di informazioni.
- I fattori fiscali possono dunque essere **resi noti** al giudice competente senza il consenso scritto del contribuente.

4.51 Obbligo di assistenza di familiari/assistenza pubblica

- cfr. n. 4.20

4.52 Legatario

- Al contrario di quanto avviene per gli eredi, i legatari non subentrano allo stato giuridico del testatore; la successione universale comprende unicamente gli eredi, non per contro i legatari. Questi ultimi vanno perciò considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una legge cantonale autorizza/obbliga le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali del testatore a un legatario. **Senza il consenso** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono essere comunicati a un legatario**.

4.53 Assicurazioni: Regresso

- Le assicurazioni sono terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una legge cantonale autorizza/obbliga le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente alle assicurazioni. In mancanza del consenso del contribuente, i suoi fattori fiscali **non possono essere resi noti** alle assicurazioni (eccezione: assicurazioni sociali; cfr. art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]; n. 4.2, 4.6, 4.30, 4.33, 4.36).

4.54 Tribunale amministrativo

- In procedure fiscali il Tribunale amministrativo non è da considerarsi terzo ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).

- Al di fuori della procedura fiscale, il Tribunale amministrativo va considerato come terzo ai sensi di LIG 122. A questo proposito vale quanto segue: nell'art. 13 cpv. 1 la legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) fissa che autorità e privati sono tenuti alla produzione di documenti e atti, nonché a rilasciare informazioni. Conformemente al cpv. 2 dello stesso articolo, per le autorità esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se in tal modo sarebbero compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili. Per rendere noti i fattori fiscali al Tribunale amministrativo esiste così di regola una base legislativa sufficiente. Poiché bisogna tuttavia chiarire il perché il Tribunale amministrativo necessiti dei rispettivi fattori fiscali, per determinare se eventualmente non vi siano interessi privati preponderanti degni di protezione, le informazioni al Tribunale amministrativo dovrebbero avvenire solo d'accordo con il Servizio giuridico dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

4.55 Tutore (modifica del 1° gennaio 2013)

- Dal 1° gennaio 2013 non esistono più **tutele** per **adulti** (cfr. n. 4.33, autorità di protezione dei minori e degli adulti). Con effetto al 1° gennaio 2013 esse sono state tramutate in una cosiddetta "curatela generale" (cfr. n. 4.10). In questo modo anche la prassi seguente è applicabile solo alle tutele di minorenni (cfr. CC 327a segg.).
- Al **tutore** (per **minorenni**) competono gli stessi diritti dei genitori (CC 327c). Il tutore ha dunque il potere legislativo di rappresentanza in tutte le questioni giuridiche del minorenne sotto tutela. A causa di questo potere di rappresentanza generale concessogli dalla legge, il tutore non può essere considerato un terzo ai sensi di LIG 122. Al tutore vanno dunque **resi noti** i fattori fiscali del minorenne.

4.56 Autorità tutoria (modifica del 1° gennaio 2013)

- Dal 1° gennaio 2013 le autorità tutorie non esistono più. Esse sono state sostituite dalle autorità di protezione dei minori e degli adulti (cfr. n. 4.33, autorità di protezione dei minori e degli adulti).

4.57 Istituti di previdenza (organi LPP)

- Gli istituti di previdenza vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 87 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei comuni **forniscono** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:
 - controllare l'assoggettamento dei datori di lavoro;
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in presenza dei detti requisiti agli organi incaricati dell'attuazione della LPP vanno **resi noti** i fattori fiscali in virtù dell'art. 87 LPP.

4.58 Infrazioni alla LCStr

- Le disposizioni penali nell'ambito della circolazione stradale sono disciplinate a livello federale negli art. 90 segg. della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e a livello cantonale negli art. 15 segg. della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr; CSC 870.100).
- L'accertamento dei fatti in caso di infrazioni alle prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale è compito della Polizia cantonale e dei comuni autorizzati (art. 19 cpv. 1 dell'ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale [OLALCStr, CSC 870.110]). Essi comunicano i casi di infrazione alla Procura pubblica, su riserva delle disposizioni particolari di LALCStr 19 (procedura della multa disciplinare [OLALCStr 19 II]). Le denunce per contravvenzioni alle norme della circolazione locali vanno presentate al comune, per quanto esso sia competente per il perseguimento e il giudizio conformemente alla LALCStr.
- Cfr. 4.32 (Polizia cantonale) e 4.43 (Procura pubblica).

4.59 Esecutore testamentario

- Per essere sicuro che le sue disposizioni vengano eseguite dagli eredi e che la divisione successoria avvenga secondo il suo volere o che venga attuata la legge, con una disposizione testamentaria il testatore può designare un esecutore testamentario (CC 517 I).
- Il campo d'attività dell'esecutore testamentario dipende in primo luogo dal volere del testatore. Dalla legge stessa risulta il campo d'attività da ipotizzare dell'esecutore testamentario, che comprende tra le altre cose anche il pagamento dei debiti del testatore (cfr. CC 518 II). Tra questi rientrano anche le imposte risultate fino al decesso del testatore. Poiché il campo d'attività dell'esecutore testamentario esclude l'agire proprio degli eredi (cfr. DTF 97 II 15) e l'esecutore testamentario funge dunque da rappresentante, egli **non** può essere considerato come **terzo** ai sensi di LIG 122. È così stabilito che all'esecutore testamentario vanno consegnati gli atti fiscali del testatore. Andrebbe espressa una riserva se il campo d'attività dell'esecutore testamentario fosse limitato dalla disposizione testamentaria del testatore in modo tale che egli potrebbe eseguire i suoi compiti anche senza essere a conoscenza dei fattori fiscali del defunto.
- In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i debiti fiscali del testatore, nonostante la nomina di un esecutore testamentario dovranno essere loro concessi anche in futuro i diritti procedurali indispensabili per la salvaguardia dei propri interessi. In particolare va loro concesso di prendere visione degli atti, comprese le decisioni, delle procedure di tassazione e di impugnazione (cfr. Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, § 6 N 33). Per questa ragione, agli **eredi** vanno **resi noti** i fattori fiscali del testatore nonostante la nomina di un esecutore testamentario.

4.60 Studi/lavori scientifici

- Gli autori di studi scientifici valgono di principio come terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una cantonale autorizza/obbliga le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente agli autori di studi/lavori scientifici. **Senza il consenso** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono essere comunicati** agli autori di studi/lavori scientifici.

4.61 Servizio centrale d'incasso dell'Amministrazione federale delle finanze (introduzione del 1° giugno 2015)

- L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) tiene un servizio centrale d'incasso per provvedere all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza di beni (art. 68 cpv. 1 ordinanza sulle finanze della Confederazione [OFC; RS 611.01]). Il Servizio centrale d'incasso è da considerarsi terzo ai sensi di LIG 122.
- In conformità all'art. 59 cpv. 2 lett. c della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), il Servizio centrale d'incasso dell'AFF è autorizzato a chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, cantonali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell'attuazione di pretese di diritto pubblico. In base a tale disposizione, le autorità fiscali sono pertanto tenute a **rendere noti** i fattori fiscali dei relativi contribuenti **al Servizio centrale d'incasso dell'AFF**.

5. PRESA IN VISIONE DEGLI ATTI ED EDIZIONE DI ATTI: ESEMPI IN ORDINE ALFABETICO

Conformemente a LIG 122, di principio gli atti fiscali non sono accessibili a terzi! Hanno diritto di prenderne visione le autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il diritto federale o cantonale lo prevede.

Se un contribuente chiede di poter prendere visione dei propri atti fiscali, il commissario fiscale può dare seguito a tale richiesta. In tutti gli altri casi va consultato il servizio giuridico. Non è consentito consegnare atti originali. Se la legge ammette l'edizione degli atti fiscali, dopo previo annuncio essi possono essere consultati e fotocopiati presso l'Amministrazione delle imposte. In casi singoli gli atti fiscali fotocopiati possono essere inviati direttamente, ad esempio nei casi in cui gli atti non sono numerosi.

5.1 Autorità AVS

- Cfr. n. 4.2
- Gli atti fiscali vanno resi noti alle autorità AVS nel quadro di LPGA 32.

5.2 Assicurazione contro la disoccupazione

- Cfr. n. 4.6
- Gli atti fiscali vanno resi noti agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione nel quadro di LPGA 32.

5.3 Divisione Affari penali e inchieste dell'AFC (DAPI) (modifica del 1° agosto 2014)

- Il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti (LIFD 190 I). All'interno dell'AFC, l'inchiesta è di competenza della Divisione Affari penali e inchieste (DAPI). Sono applicabili le prescrizioni (cfr. LIG 122a e LIFD 111) sull'assistenza tra autori-

tà (LIFD 195 I). Di conseguenza è accertato che la DAPI deve fornire le informazioni e consegnare gli atti richiesti.

- La procedura interna riguardo alla consegna degli atti fiscali alla DAPI deve essere disciplinata come segue: la consegna di atti fiscali alla DAPI avviene solo dopo aver informato il relativo caposezione e il Servizio giuridico. Il Servizio giuridico si occupa di coordinare la collaborazione tra l'Amministrazione delle imposte e la DAPI.

5.4 Assistente e curatore

- Cfr. punti 4.9 e 4.10

5.5 Uffici d'esecuzione e dei fallimenti

- Cfr. n. 4.11

5.6 Ufficio federale di polizia (fedpol); Polizia giudiziaria federale

- Cfr. n. 4.13

5.7 Coniuge del contribuente

- Entrambi i coniugi possono prendere visione degli atti fiscali per quanto vengano tassati congiuntamente, ovvero la presa in visione degli atti deve essere concessa per i periodi in cui essi sono stati tassati congiuntamente. È irrilevante il fatto se i coniugi al momento in cui desiderano prendere in visione gli atti vengono ancora tassati congiuntamente.

5.8 Eredi

- In virtù di CC 560, gli eredi/coeredi subentrano allo stato giuridico del testatore grazie alla successione universale. Essi non vanno dunque qualificati come terzi ai sensi di LIG 122. Per questa ragione deve essere loro concesso il diritto di prendere in visione gli atti del testatore.

5.9 Amministratore della successione

- Cfr. n. 4.17

5.10 Autorità AI

- Cfr. n. 4.30
- Gli atti fiscali vanno resi noti alle autorità AI nel quadro di LPGA 32.

5.11 Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML)

- L'UCIAML va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- L'UCIAML è competente tra le altre cose per la verifica se le indennità per intemperie sono state percepite a torto. A questo scopo l'UCIAML chiede indicazioni relative ai conteggi dell'imposizione alla fonte.
- Secondo l'art. 11 della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41), le autorità competenti in materia fiscale, dunque le

amministrazioni delle imposte di Cantone e comune, collaborano con gli organi di controllo dell'UCIAML. Esiste dunque una base legislativa che permette all'Amministrazione delle imposte di fornire all'UCIAML le informazioni o la documentazione desiderate.

5.12 Polizia cantonale

- Il pubblico ministero può in ogni tempo impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia e la polizia deve annotare di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti (cfr. art. 307 cpv. 2 e 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero [CPP; RS 312.0]). Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere (CPP 312 I).
- Secondo CPP 194 II, se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione della procura pubblica i loro atti per esame. Nei casi in cui la Polizia cantonale, su ordine della Procura pubblica, per accertare i fatti o per giudicare l'imputato chiede di prendere visione degli atti fiscali, va concessa questa possibilità (anche) ad essa. Ciò avviene però solo su richiesta scritta.
- Per quanto non sia ancora stata avviata una procedura penale (crimine o delitto), viene dato seguito alla domanda di presa in visione degli atti o di edizione degli atti solo se dalla rispettiva domanda risulta l'oggetto dell'inchiesta e il motivo per cui si richiedono gli atti. Inoltre, la domanda deve giungere da un collaboratore del servizio speciale 3. Le domande di altri collaboratori della polizia devono essere viste dal procuratore pubblico.

5.13 Autorità di protezione dei minori e degli adulti (modifica del 1° gennaio 2013)

- In merito ai compiti dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) cfr. n. 4.33.
- Secondo CC 448 IV, le autorità amministrative sono tenute a fornire informazioni alle APMA e a consegnare gli atti necessari, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. In molti casi dovrebbe bastare la decisione di tassazione; in singoli casi deve però essere consegnata anche la (copia della) dichiarazione d'imposta. Le richieste dell'APMA giungono da un indirizzo e-mail ...@kesb.gr.ch. In seno all'Amministrazione cantonale delle imposte vi è un'unica persona di riferimento. L'APMA è informata in merito a questa persona. Una domanda di rilascio di informazioni deve avvenire per iscritto (è sufficiente un'e-mail) e va provvista di una motivazione.
- L'Amministrazione delle imposte deve consegnare gli atti **necessari**, sempre che non vi si oppongano **interessi degni di protezione**. Pertanto, non è possibile fornire una risposta in termini generali, se gli atti fiscali di un contribuente debbano essere consegnati all'APMA. Ciò dipende dal motivo per cui una persona deve essere posta sotto curatela (o tutela in caso di minori). Se la situazione finanziaria della persona in questione è importante per un'eventuale curatela (rispettivamente tutela), gli atti fiscali vanno consegnati all'APMA. Esempio: se una persona deve essere messa sotto curatela a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (cfr. CC 390 I n. 1), non si vede il motivo per cui gli atti fiscali dell'interessato vadano consegnati all'APMA. Se per contro l'apertura di una procedura per l'istituzione di una curatela viene decisa poiché vi è il forte sospetto che una persona venga sfruttata dal punto di vista finanziario, gli atti fiscali possono essere consegnati. È possibile rispondere alla domanda se il sospetto menzionato esista a ragione solo con un confronto delle dichiarazioni d'imposta degli ultimi anni. Gli atti fiscali devono essere consegnati all'APMA se quest'ultima esamina la necessità di una misura di diritto di protezione degli adulti con **amministrazione dei beni (CC 395)**. Con l'APMA è stato concordato che quest'ultima nelle sue richieste appone una relativa indicazione.

5.14 Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

- Cfr. n. 4.38

5.15 Procura pubblica

- Secondo l'art. 194 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione del pubblico ministero i loro atti per esame (CPP 194 II). Nei casi in cui la Procura pubblica, per accertare i fatti o per giudicare l'imputato chiede di poter prendere visione degli atti fiscali, va concessa questa possibilità (anche) ad essa. Ciò avviene però solo su richiesta scritta.
- Dopo aver consultato il presidente del Tribunale cantonale, gli atti fiscali possono essere comunicati o consegnati alla Procura pubblica se non è ancora stata avviata la procedura penale vera e propria.

5.16 Contribuente

- Il contribuente ha diritto di prendere visione dei propri atti fiscali.

5.17 Servizio borse di studio

- Nel Cantone dei Grigioni, la valutazione di domande di borse di studio e la concessione di borse di studio è di competenza del Servizio borse di studio, subordinato al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (art. 17 della legge sulle borse di studio, LCBor; CSC 450.200). In virtù di LCBor 18 I e II lett. b, le autorità fiscali devono trasmettere al Servizio borse di studio la situazione di reddito e di sostanza dei richiedenti e delle persone che nei loro confronti hanno un obbligo di mantenimento o di assistenza. Su richiesta, le autorità fiscali trasmettono al Servizio borse di studio una copia della decisione di tassazione (cfr. messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno n. 13/2006–2007, pag. 1536), nonché della dichiarazione d'imposta.

5.18 Legatario

- cfr. n. 4.52

5.19 Tutore/Autorità tutoria (modifica del 1° gennaio 2013)

- Dal 1° gennaio 2013 non esistono più le tutele per gli adulti. Con effetto al 1° gennaio 2013 esse sono state tramutate in una cosiddetta "curatela generale" (cfr. n. 4.10).
- Al tutore (per i minorenni che non sono sotto l'autorità parentale, cfr. CC 327a) competono gli stessi diritti dei genitori (CC 327c). Il tutore ha dunque il potere legislativo di rappresentanza in tutte le questioni giuridiche del minorenne sotto tutela. In base a questo potere di rappresentanza generale, il tutore non può essere considerato un terzo ai sensi di LIG 122. Al tutore vanno dunque consegnati gli atti fiscali del minorenne.
- Dal 1° gennaio 2013 non esistono più le autorità tutorie. Esse sono state sostituite dalle autorità di protezione dei minori e degli adulti (cfr. n. 4.33 e n. 5.13).
- Cfr. anche 4.55 e 4.56

5.20 Esecutore testamentario

- Cfr. n. 4.59